



Cofinanziato
dall'Unione europea




Regione Umbria



FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email del Responsabile individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRD01
NOME INTERVENTO	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. 7670 del 15 luglio 2024 BUR n. 35 del 17 luglio 2024 S.O. n. 3

Aggiornate al 18/11/2024

Quesito 1	<p>Art. 8 – CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI</p> <p>Dai regolamenti CE non si evince chiaramente quale sia l'aliquota di contributo massima che può essere cumulata con eventuali strumenti di aiuto statali o regionali. Se possibile, anche in forma schematica, riportare per tipologia di intervento la soglia massima di aiuto prevista dal Reg. titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>
Risposta 1	<p>L'art 73 punto 4 del sopracitato Reg UE2021/2115 prevede: Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili.</p> <p>Solo nel caso in cui il titolare della domanda abbia i requisiti richiesti dal CSR 20230/2027 Umbria e dal bando per definirsi "giovane agricoltore", ai sensi dello stesso paragrafo sopra citato, l'aliquota arriva all'80%.</p> <p>La differenza tra la pertinente tipologia di aliquota di cui al paragrafo 11 del bando e i massimali di aliquota sopra riportati può essere coperto da altri regimi di aiuto nazionali (statali o regionali)</p>

Quesito 2	<p>Art. 10, paragrafo 10.4 Spese non ammissibili – interventi irrigui</p> <p>Considerato che le tra le spese NON ammissibili rientrano bacini o altre forme di stoccaggio alimentati esclusivamente da acque piovane e/o corpi idrici superficiali, si chiede se detti bacini al fine di essere considerati ammissibili ai sensi del bando debbano essere alimentati solo da acque sotterranee (pozzi, risorgive ecc..) ed eventualmente da acque sotterranee in mescolanza anche con acque meteoriche.</p>
-----------	---

Risposta 2	<p>Relativamente ai bacini, ai sensi dell'avviso approvato con DD n. 7670/2024, sono ammissibili le seguenti spese: Ristrutturazione, miglioramento, manutenzione straordinaria di bacini, che non comportano aumento di superficie irrigua, alimentati da corpi idrici sotterranei classificati dal punto di vista quantitativo buoni o non buoni, fermo restando la dimostrazione del risparmio potenziale minimo e risparmio effettivo minimo. Dato che il bando all'articolo 10, paragrafo 10.2, sezione "Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui, prevede al CR15, lettera c) la non ammissibilità di bacini alimentati ESCLUSIVAMENTE da acque stagionali, i bacini con alimentazione mista (parte da corpi idrici sotterranei e parte da acque stagionali) sono ammessi. <u>Si precisa che, ai sensi del bando in oggetto, sono ammissibili solo il miglioramento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di bacini già esistenti</u></p>
------------	--

Quesito 3	<p>Art. 12 Criteri di selezione – Criterio 2.1. Targeting settoriale Nella nota 16 si dice che, nel caso di interventi su più settori si attribuisce il punteggio di ciascun settore fino a un massimo di 12 punti, quando in realtà il massimo è 15 punti. Si tratta di un errore materiale del bando?</p>
Risposta 3	<p>Sì, è un refuso della nota 16. Il punteggio massimo applicabile per targeting settoriale è pari a 15 punti</p>

Quesito 4	<p>Art. 12 Criteri di selezione – Criterio 4.1. Soggetto richiedente L'attestazione del possesso delle adeguate capacità professionali deve essere già presente al momento della domanda di sostegno? O possono essere <u>acquisite anche successivamente e presentate in sede di domanda di saldo?</u></p>
Risposta 4	<p>L'attestazione di adeguate competenze e capacità professionali deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno. Solo nel caso di soggetti richiedenti con le caratteristiche di "giovani agricoltori" (paragrafo 12, criterio 4.1. dell'avviso) la capacità professionale può essere acquisita successivamente, ma comunque entro la data di rendicontazione finale degli investimenti realizzati.</p>

Quesito 5	<p>Art. 17 – Varianti Rispetto a quanto riportato si chiede se le varianti presentate entro i 45 giorni antecedente il saldo, possono contenere anche interventi già realizzati a far data dalla domanda di sostegno SIAN e rientranti tra quelli ammissibili.</p>
Risposta 5	<p>Sì. Alla domanda di variante va allegata la documentazione, prodotta in data antecedente all'inizio dei lavori, atta a giustificare l'ammissibilità dell'intervento/i, la congruità e l'eleggibilità della spesa/e (ammissibilità, congruità, eleggibilità, etc.)</p>

<p>Quesito 6</p>	<p>Art. 9 - Requisiti di ammissibilità del progetto In relazione al punto c) "miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato" e al punto d) "introduzione e innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale" e alla luce del fatto che nell'elenco delle spese non ammissibili (capitolo 10.4) non sono esplicitamente elencate le spese per agriturismo, si può ritenere ammissibile la spesa per agriturismo per miglioramento delle dotazioni e acquisto di gestionale per le prenotazioni? Considerando l'"accoglienza agrituristica" il prodotto oggetto del contributo e le migliorie sia strutturali (interventi di miglioramento ed efficientamento energetico sull'immobile) sia immateriali (acquisto di un software gestionale) gli interventi per il miglioramento della competitività dell'azienda?</p>
<p>Risposta 6</p>	<p>No. Nel paragrafo 10.4 "Spese non ammissibili" dell'articolo 10 del bando in oggetto sono espressamente citati gli "investimenti per agriturismo, agricoltura sociale, attività educative/didattiche"</p>

<p>Quesito 7</p>	<p>1. Par. 10.4 - Spese non ammissibili È ammissibile un intervento costituito dalla ristrutturazione del PIANO TERRA di un rudere ex colonico per realizzare un annesso per magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato se il PIANO PRIMO sarà destinato ad agriturismo e classificato catastalmente D10? Se sì, il recupero del PIANO PRIMO per destinarlo all'agriturismo, dovrà essere completato entro la rendicontazione dell'intervento al PIANO TERRA o sarà sufficiente averne iniziato i lavori?</p> <p>2. Par. 10.2 Spese ammissibili Per il suddetto intervento al PIANO TERRA (magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato), è sufficiente la condizione di cui all'art. 10.2 (<i>"Per le operazioni di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 9, una quota superiore al 50% (in termini di quantità) dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale"</i>) o l'azienda deve possedere 2.700 piante di olivo?</p>
<p>Risposta 7</p>	<p>1. L'intervento di cui al punto 1. del quesito 7 non è ammissibile, perché l'agriturismo è attività connessa e il bando nel paragrafo sopra citato riporta chiaramente che <i>"Sono considerati come unico fabbricato, e non sono quindi finanziabili, interventi su immobili o porzioni di immobile che condividano fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con fabbricati o porzioni utilizzati per attività non agricole e/o connesse"</i></p> <p>2. Tenendo presente quanto indicato al precedente punto 1. (non ammissibilità dell'intervento specifico per i motivi già esposti sopra) si precisa che per l'intervento previsto, trattandosi di magazzino olive, imbottigliamento e conservazione olio di oliva sfuso e confezionato non è richiesto il rispetto previsto dall'allegato 5 Limiti, riferito alla sola realizzazione o ristrutturazione di un frantoio aziendale</p>

Quesito 8	Art. 10 paragrafo 10.4. Spese non ammissibili È ammissibile l'acquisto di pettini agevolatori la raccolta olive, azionabili da escavatore esistente o acquistato in autofinanziamento?
Risposta 8	Sì, è ammesso.

Quesito 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. in riferimento all'allegato 5 che tratta le LIMITAZIONI PREVISTE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI MACCHINARI AZIENDALI E FRANTOI, si chiede se l'adeguamento dello scarico dell'acqua di lavaggio di un frantoio che ha necessità di inserire nella linea di scarico una fossa Imhof e un filtro percolatore, l'intervento può essere derogato dalle limitazioni previste come per l'acquisto macchinari per l'attività. 2. Sempre per il frantoio oleario: la realizzazione di due tettoie per complessivi 50 mq di cui una atta al riparo di macchine e attrezzi in dotazione al frantoio e la seconda atta al riparo della fossa di scarico delle olive, sono interventi soggetti a limitazione nel caso che il frantoio non abbia il numero di piante previste di 2700 come minimo? 3. Sempre per il frantoio con meno di 2700 piante d'olivo: la realizzazione di una cisterna d'accumulo delle acque di vegetazione di 250 mc realizzata in speciale tessuto antiusura, che viene appoggiata su terreni idoneamente spianato e relativa recinzione in paletti di castagno è un intervento soggetto alle limitazioni;
Risposta 9	Tutti gli interventi di cui ai punti 1., 2. e 3. del quesito rientrano nell'intervento "Ristrutturazione frantoi", in quanto relativi a interventi su un frantoio già esistente sono ammissibili nel rispetto dei limiti previsti nell'allegato 5.

Quesito 10	Art. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili L'ammissibilità delle trattrici è limitata solo a trattrici ibride, elettriche, biometano o sono comprese nella categoria della VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE FONDIARIO "attrezzature e macchinari"?
Risposta 10	<p>Tutte le tipologie di trattrici sono ammissibili, in quanto tutte le tipologie di trattrici perseguono una delle finalità di cui all'Allegato 1, di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - finalità a) dell'allegato 1 al bando in oggetto (trattrici generiche) - finalità b) (solo trattrici dotate di motore ibrido o elettrico o a biometano, se l'azienda produce autonomamente il biometano) - finalità d), se la trattrice possiede uno dei requisiti elencati nella tabella Allegato 1

Quesito 11	<p>Art. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili È possibile svolgere un esempio di calcolo dell'acquisto e ristrutturazione di un fabbricato? In particolare vorrei capire cosa si intende per "costo di costruzione di fabbricato nuovo". È il valore stabilito nella perizia di stima (art.14) o il valore calcolato in base ai costi di riferimento di un fabbricato nuovo della medesima categoria?</p>
Risposta 11	<p>Per "costo di costruzione di un fabbricato nuovo" si intende il valore calcolato in base ai costi di riferimento di un fabbricato nuovo della stessa categoria di quello oggetto di acquisto + ristrutturazione. Nella perizia richiesta va dimostrato che la spesa per acquisto + ristrutturazione del fabbricato in questione NON supera il valore del costo di costruzione di un fabbricato equivalente nuovo.</p>

Quesito 12	<p>Art. 12 Criteri di selezione</p> <ul style="list-style-type: none"> a) criterio di selezione 2.1: 3 investimenti nel medesimo (ipotetico) settore rilevano una sola volta ai fini del punteggio? b) criterio di selezione 9.1: BIO e SQNPI si duplicano con adesione a sistemi di qualità certificata 9.2?
Risposta 12	<ul style="list-style-type: none"> a) Sì. b) Il punteggio relativo al criterio 9.1 è attribuibile solo nel caso in cui l'azienda aderisca a sistemi di certificazione biologica o SQNPI per tutta l'azienda o in prevalenza. Il punteggio relativo al criterio 9.2 è attribuibile e cumulabile con il punteggio relativo al criterio 9.1 solo nel caso in cui l'azienda aderisca a un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, nazionale, regionale diverso dal BIO e da SQNPI (esempio: IGT, SGT, DOP vini, etc.). I punteggi collegati ai criteri 9.1 e 9.2 sono cumulabili, ma devono essere riferiti a sistemi di qualità diversi. Esempio: azienda certificata interamente come biologica con produzioni vino DOP: il punteggio che si può attribuire sarà pari a 10 punti del 9.1 + 2 punti del 9.2, per un totale di 12 punti che rappresenta il punteggio massimo attribuibile al criterio 9. Sistemi produttivi.

Quesito 13	<p>Art. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili Sono ammesse recinzioni solo di pascoli (allegato 1)? o anche dei frutteti (punto 10.2)?</p>
Risposta 13	<p>Sono ammesse sia le recinzioni per pascoli che quelle per frutteti. Si ricorda che nell'Allegato 1 è stata inserita una nota in calce alla tabella per precisare che l'elenco degli investimenti riportato non è esaustivo.</p>

Quesito 14	Art. 9, punto 2 Requisiti di ammissibilità del progetto Il conto economico deve dimostrare contestualmente un miglioramento del reddito, l'orientamento al mercato, ammodernamento gestionale, internazionalizzazione etc.; non capisco se si intende un miglioramento in termini di RO o RN e che rapporto c'è fra il conto economico e l'esigenza E.12
Risposta 14	Per dimostrare il rispetto del requisito di cui al punto 2 articolo 9 del bando in oggetto è sufficiente redigere il conto economico di cui all'Allegato 2 - Sezioni A4 e C2 e dimostrare il miglioramento del reddito operativo

Quesito 15	Art. 14 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno. L'integrazione della domanda di sostegno entro 30 giorni dalla comunicazione di ricevibilità è effettuata in assenza di richiesta istruttoria?
Risposta 15	Sì, deve essere inviata entro 30 giorni successivi alla comunicazione di ricevibilità e potenziale finanziabilità, a pena di inammissibilità parziale o totale della domanda di sostegno. La documentazione integrata deve essere presentata tramite accesso al front end unico della Regione Umbria al link https://serviziinrete.regione.umbria.it o tramite invio con PEC all'indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Quesito 16	Si conferma che la domanda risulta ricevibile solo tramite la sola presentazione della domanda dematerializzata?
Risposta 16	R: Sì. Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda: <ul style="list-style-type: none"> - il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande; - la mancata compilazione e rilascio della domanda firmata nel portale SIAN attraverso OTP.

Quesito 17	Art. 8 Cumulabilità Qual è l'intensità massima di aiuto concedibile, ai sensi del Reg 2115/2021? Servirà per le verifiche di possibilità di cumulo per l'impresa
Risposta 17	Si veda la risposta al quesito n. 1

Quesito 18	<p>Articolo 10 – Paragrafo 10.3 Congruità della spesa È richiesto un chiarimento dell'ultimo comma del paragrafo 10.3 "Congruità della spesa", circa il dettaglio di numero/prezzo unitario ecc. da far riportare in fattura ai fini della domanda di pagamento?</p>
Risposta 18	<p>Dato che i costi standard non entrano nel dettaglio delle singole voci, ma stabiliscono una voce di spesa "a corpo" e considerando che il MASAF non ha ancora emanato delle linee guida relative alle metodologie di controllo da parte delle autorità competenti nel caso di ricorso a costi standard, il bando in oggetto prevede la presentazione di computi consuntivi e fatture anche nel caso di utilizzo di costi standard.</p>

Quesito 19	<p>ART. 9 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO Comma 5 - Valutazione della sostenibilità economica del piano</p> <p>Si vuole rappresentare il caso di una nuova attività fuori suolo (idroponica). L'investimento riguarda la realizzazione di nuove strutture e adeguamento di quelle esistenti oltre che all'acquisto di beni fissi per destinazione che sono necessarie all'avvio dell'attività che avverrà ovviamente alla conclusione del Piano e quindi alla presentazione della domanda di saldo. L'attività prevista (idroponica) non è classificata all'interno dei dati RICA-CREA della Regione Umbria. Si chiede in che modo, in tale situazione, si può calcolare la dimensione economica aziendale (DEA) per verificare la sostenibilità economica del piano. Cordiali saluti</p>
Risposta 19	<p>Analogamente a quanto disposto da altre regioni, i valori delle Produzioni Standard di "Ortaggi freschi in coltura idroponica" e di "Fiori e piante ornamentali in coltura idroponica" sono assimilati a quelli delle relative colture praticate in serra</p>

Quesito 20	<p>Art. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili Nell'ambito degli interventi ammissibili di cui all'art. 10.2 sono ammissibili gli investimenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recinzioni per pascoli; - recinzioni per la protezione delle coltivazioni arboree dai danni derivanti dagli animali selvatici. <p>Non vengono citate le recinzioni (miglioramento fondiario) a protezione di allevamenti Suini e Bovini che i beneficiari vorrebbero impiantare come nuove attività. L'ammissibilità di queste recinzioni comporterebbe l'elevazione dello standard qualitativo dei prodotti e il miglioramento del benessere degli animali.</p> <p>Si chiede inoltre se la recinzione elettrificata da installare obbligatoriamente come 2^ barriera protettiva (internamente a 1 mt dalla</p>
------------	---

	<p>recinzione classica con pali castagno) nell'allevamento suino allo stato brado, sia considerata intervento ammissibile.</p> <p>Le ASL prescrivono questo tipo di recinzione elettrificata per una maggiore prevenzione in bio sicurezza contro la PSA.</p> <p>Le capannine prefabbricate per scrofe e per suini allo stato brado e attrezzature ed impianti per l'abbeveraggio sono spese ammissibili?</p>
Risposta 20	<p>Sono investimenti ammissibili ai sensi dell'articolo 10, par. 10.2 i seguenti investimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recinzioni ex novo per pascoli e recinzioni ex novo per la protezione di allevamenti stabulati 2. capannine per scrofe e suini allo stato brado e attrezzature e impianti per l'abbeveraggio 3. recinzioni elettrificate o seconda recinzione che si rendono necessarie per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento. <p>SI SPECIFICA CHE, QUALORA GLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO 3. FOSSERO OBBLIGATORI PER LEGGE, TALI INTERVENTI SONO AMMISSIBILI SOLO AI SENSI DELLA LETTERA "I)" DEL BANDO IN OGGETTO:</p> <p><i>"I): Investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie. Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda".</i></p>

	<p>ART. 9 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO - par. 6 Requisito di autoapprovvigionamento in unità foraggere</p> <p>Si chiede un chiarimento sulla potenzialità produttiva di U.F. dei terreni a fascicolo , in particolare se ai fini della determinazione delle unità foraggere potenzialmente producibili, queste devono essere calcolate puntualmente dalle colture presenti a fascicolo dell'anno antecedente alla presentazione della domanda o se il calcolo delle UF potenzialmente producibili va effettuato teoricamente attribuendo alla SAU seminabile le U.F. appropriate alla categoria di bestiame allevato senza tenere conto del piano colturale presente nel fascicolo aziendale.</p>
Risposta 21	<p>Il calcolo delle UF potenzialmente producibili va effettuato attribuendo alla SAU seminabile le U.F. appropriate alla categoria di bestiame allevato senza tenere conto del piano colturale presente nel fascicolo aziendale. Infatti si parla di UF potenzialmente producibili.</p>

	<p>Art. 10, paragrafo 10.4 Spese non ammissibili.</p> <p>Ho il caso di un cliente che ha un magazzino agricolo adiacente ad un fabbricato agrituristico (<u>con una parete in comune con l'edificio adibito ad agriturismo</u>) sul quale vorrebbe intervenire con il presente bando. Il fabbricato ad uso agricolo su cui si vorrebbe effettuare l'investimento, non ha nessuna delle caratteristiche elencate al paragrafo 10.4, terzo pallino dell'elenco, che renderebbero l'investimento non ammissibile: non condivide fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con il fabbricato agrituristico.</p>
Quesito 22	

	<p>Il fatto che però sia adiacente al fabbricato agrituristico quindi non dovrebbe costituire un elemento ostativo alla presentazione della domanda di sostegno. È corretta questa interpretazione?</p>
Risposta 22	<p>L'interpretazione non è corretta. Il paragrafo 10.4, terzo pallino dell'elenco stabilisce quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "...omissis... Sono considerati come unico fabbricato, e non sono quindi finanziabili, interventi su immobili o porzioni di immobile che condividano fondazioni, solai, coperture, impianti, ingressi con fabbricati o porzioni utilizzati per attività non agricole e/o connesse". <p>Il termine "porzioni" comprende anche il caso di pareti (porzione) in comune o adiacenti, come nel caso esposto nel quesito.</p> <p>L'investimento descritto nel quesito, quindi, ai sensi del paragrafo 10.4 del bando in oggetto non è ammissibile.</p>

	<p>Art. 10, paragrafo 10.3 – Congruità della spesa e Allegato 7, lettera C)</p>
Quesito 23	<p>a) Un'azienda intende ristrutturare un capannone a uso rimessa attrezzi/locale di stoccaggio olive e olio imbottigliato (suddiviso indicativamente al 50% tra le due tipologie d'uso. Per quanto riguarda i costi standard, trattandosi di lavori che non interessano interventi strutturali potranno essere utilizzati i valori del punto C) imputando per quota parte il costo a mq della rimessa (187,50€/mq) e quello per locali di conservazione dei prodotti (375 €/mq)?</p> <p>b) Probabilmente dovranno essere fatti lavori sul tetto, quindi in questo caso, dovrò prendere in considerazione il punto B) per opere strutturali, sempre imputando per quota parte la superficie del tetto che ricopre la rimessa (375 €/mq) e il locale di conservazione dei prodotti (750 €/mq)?</p>
Risposta 23	<p>a) Sì b) Sì</p>

	<p>Art. 12 -Criterio 4.1 "Soggetto richiedente" (IAP o coltivatore diretto e Giovani agricoltori)</p>
Quesito 24	<p>L'azienda in questione è una società composta al 90% da giovani (insediate da meno di 5 anni) e al 10% dal nonno. Una delle due giovani sta richiedendo la qualifica di IAP. Al momento della presentazione della domanda, quindi, sarà iscritta come IAP provvisorio.</p>

	<p>Potrà, in questo caso, attribuire il punteggio di cui al criterio 4.1? La dimostrazione della capacità professionale quando dovrà essere presentata? Specifico che nessuna delle due giovani ha richiesto o intende richiedere il premio di primo insediamento.</p>
Risposta 24	<p>Nel caso specifico la società potrà attribuirsi il seguente punteggio associato al criterio 4.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punteggio per giovani agricoltori (5 punti), solo se <u>entrambi i due giovani</u> hanno i requisiti richiesti (meno di 41 anni, entrambi capo azienda, entrambi con capacità professionale da acquisire al più tardi entro la conclusione del piano, possesso di almeno il 25% di quote ciascuno) - Punteggio per Iap (10 punti): solo <u>se almeno uno dei soci</u> ha la qualifica di IAP anche provvisorio. <u>Entro la conclusione del piano dovrà dimostrare di essere in possesso della qualifica di IAP definitiva.</u> <p>I due punteggi si possono cumulare = 5 +10</p>

Quesito 25	<p>Art. 12 -Criterio 9.1. Azienda Biologica /SQNPI-ACA</p> <p>Al criterio 9.1, sia per agricoltura biologica, quanto per agricoltura integrata, come calcolo la PST qualora l'azienda adotti parzialmente uno dei due metodi? I valori di PST da considerare sono quelli delle tabelle allegati ai bandi precedenti?</p>
Risposta 25	<p>Per il bando in oggetto, i valori di PST vengono desunti dal fascicolo SIAN ultimo validato</p>

Quesito 26	<p>Art. 12 -Criterio 8.1 Tipologia di investimento</p> <p>Investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo per almeno il 50% della spesa ammissibile. Cosa dimostra questo tipo di punteggio?</p>
Risposta 26	<p>È possibile attribuire questo punteggio a qualunque intervento immobiliare che non occuperà nuovo suolo agricolo. Si vuole dare la precedenza a interventi di ristrutturazione su edifici già presenti, rispetto alle nuove costruzioni di capannoni o altra tipologia di edifici. Il 50% della spesa va calcolato sull'intero programma di investimenti e non solo sull'importo di spesa destinato a investimenti immobiliari.</p> <p>Esempio 1.: Totale spesa programma di investimento: 100.000,00 euro Ristrutturazione edificio già presente: 60.000,00 euro Inv mobiliari: 40.000,00 euro</p> <p>A questo programma di investimenti si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo (60.000,00 euro per ristrutturazione edificio già presente)</p>

	<p>Esempio 2:</p> <p>Totale spesa programma di investimento: 100.000,00 euro Ristrutturazione edificio già presente: 50.000,00 euro Inv immobiliare nuova costruzione, con nuova occupazione di suolo agricolo: 35.000,00 euro Inv mobiliari: 15.000,00 euro</p> <p>A questo programma di investimenti si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo</p> <p><u>Esempio 3:</u></p> <p>Totale spesa programma di investimento: 100.000,00 euro Investimento immobiliare – costruzione ex novo EDIFICIO per rimessa (o altro) Ristrutturazione di un edificio già presente: 40.000,00 euro</p> <p>A questo programma di investimenti Non si possono attribuire gli 8 punti previsti, perché almeno il 50% della spesa dell'intero programma di investimenti NON è rappresentato da investimenti immobiliari che non determinano nuova occupazione di suolo (40.000,00 euro per ristrutturazione edificio già presente)</p>
--	--

	<p>Art. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili</p> <ol style="list-style-type: none"> Un'azienda vivaistica necessita di acquistare delle seminiere. La durata di queste seminiere, da attestazione della ditta, è maggiore di 5 anni. In passato l'azienda ha già acquistato seminiere di questa tipologia con il contributo PSR al 40% previa richiesta e autorizzazione da parte della Regione Umbria. L'azienda si è dotata di una lava-seminiere che consente l'utilizzo ripetuto delle seminiere stesse. Posso considerare anche nel caso del bando SRD01 le seminiere come bene fisso per destinazione e quindi con contributo al 40%? Allego dichiarazione della ditta attestante la possibilità di riutilizzo delle seminiere e la loro durata di molto superiore ai 5 anni. Nel caso di un'azienda orto florovivaistica che deve realizzare una nuova serra, posso inserire l'impianto di irrigazione della serra stessa a contributo, in considerazione del fatto che il beneficiario utilizzerà per la sua alimentazione un serbatoio di stoccaggio di sola acqua piovana? Si specifica che lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti è stato ritenuto buono nei piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua (CR16). Se sì, quali sono i documenti da produrre?
Quesito 27	
Risposta 27	<ol style="list-style-type: none"> Sì, purché vengano rispettati i tempi previsti per il rispetto degli impegni durante il periodo vincolativo (articolo 23 del bando)

	2. Sì, andrà compilato l'allegato A6 per le sezioni pertinenti. Sarà cura dell'istruttore verificare la classificazione del corpo idrico da un punto di vista quantitativo.
--	---

	Art. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili
Quesito 28	Si chiede se un intervento di potatura straordinaria su oliveto rientra tra gli investimenti che riguardano i miglioramenti fondiari.
Risposta 28	Sì.

	Art. 10, paragrafo 10.2 Spese ammissibili
Quesito 29	<p>Si vorrebbe chiedere a finanziamento la realizzazione di un frantoio oleario (solo opere edili perché dell'impianto di molitura sono già muniti) dove trasferire tutta la linea di trasformazione in quanto il locale che attualmente utilizzano è troppo piccolo. Il dubbio che mi è sorto riguarda questo passaggio del bando: <i>"Per le operazioni di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 9, una quota superiore al 50% (in termini di quantità) dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE"</i>.</p> <p>L'azienda in questione molisce il 100% della propria oliva e l'olio che ne deriva viene poi venduto con il logo aziendale. Unitamente a questo, il frantoio realizza il servizio di molitura per terzi: l'olio che ne deriva viene riconsegnato ai privati che pagano il servizio di molitura. Quell'olio non viene venduto dall'azienda. Quindi di fatto soddisfano quanto richiesto da bando in termini di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali perché il 100% dell'olio che ottengono da destinare alla vendita è prodotto con le olive proprie. La capacità produttiva dell'impianto è commisurata ai limiti imposti dall'Allegato 5 del Bando. È un problema il fatto di realizzare il servizio di molitura per terzi?</p>
Risposta 29	L'azienda in questione non soddisfa quanto richiesto dal bando (vedi parte in corsivo nella domanda), a meno che la parte molita per terzi non sia inferiore al 50 % di tutta la quantità di olive molite. Infatti l'articolo 10.2 del bando dispone che <u>una quota superiore al 50 % in termini di quantità dei prodotti da trasformare deve essere di provenienza aziendale</u> , indipendentemente dalle quantità di olio vendute.

	Art. 12 Criteri di selezione
Quesito 30	1. Criterio di punteggio 2.1 Targeting settoriale: nel campo NOTE è indicato: "In tutti gli altri casi (OTE di aziende agricole non specializzate, OTE di aziende specializzate in settori non riportati in tabella) non è attribuibile alcun punteggio". Questo inciso vale per tutte le casistiche indistintamente o solo per gli investimenti generici che non possono essere ricondotti ad un OTE specializzato? Ho il caso di un'azienda con codice OTE AZIENDE CON SEMINATIVI E COLTURE PERMANENTI COMBINATI. L'azienda in questione

	<p>realizza investimenti sul comparto Olivicoltura (estensione dell'oliveto esistente). Posso associare gli investimenti alla filiera Olivicoltura o il codice OTE non specializzato indicato nel fascicolo non mi dà diritto ad alcuna associazione?</p> <p>2. Criterio di punteggio 2.1 Targeting settoriale: non vale più l'incidenza % degli investimenti sul totale da calcolare con file Excel? Se ho capito bene ogni investimento</p>
Risposta 30	<p>1. L'inciso citato vale per gli interventi cosiddetti "generici", cioè che non possono essere ricondotti ad un settore produttivo specifico. Riportiamo di seguito un esempio: trattrice - intervento generico fatto da un'azienda con OTE specializzato 151 (151. Aziende specializzate nei cereali (escluso il riso) e in piante oleaginose e proteaginose). In questo caso posso attribuire all'intervento un punteggio pari a 5 pt. Se l'azienda che acquista la trattrice (generica) avesse da fascicolo un OTE generica come, per esempio, 611. "Aziende con ortofloricoltura e colture permanenti combinate", non verrebbe attribuito alcun punteggio per il target settoriale. <u>Nel caso specifico se gli interventi sono relativi a attrezzature o macchine specifiche per il settore olivicoltura, siamo di fronte a interventi specifici e non generici ai quali possono essere attribuiti i punti del target settoriale, indipendentemente dall'OTE aziendale (specializzato o misto)</u></p> <p>3. No, l'incidenza percentuale degli investimenti sul programma globale non viene presa in considerazione</p>

	<p>Art. 10 Spese ammissibili e non ammissibili – Interventi irrigui</p> <p>L'azienda ha bisogno di realizzare una vasca di raccolta/stoccaggio delle acque provenienti sia da acque piovane che da immagazzinamento mediante prelievo da corso d'acqua durante il periodo invernale tramite attingimento con Licenza annuale per destinare ad irrigazione di terreni nella sua azienda agricola.</p> <p>La tipologia dell'opera non sarà uno sbarramento di un corso d'acqua ma la realizzazione di una vasca di raccolta così come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2023 n.1373 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma 1 lett. f) della L.R. n. 21 gennaio 2015 N. 1 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno" al punto A.10 dove si parla di <i>realizzazione di invasi per accumuli idrici da parte delle imprese agricole da realizzare completamente in scavo, non soggetti alle disposizioni di cui al DPR 1363/1959 e s.m.i.</i></p>											
Quesito 31												
	<p>Il bando dispone che gli unici interventi possibili <u>alla data di oggi</u>, sono quelli riportati di seguito:</p>											
Risposta 31	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia di intervento</th> <th>descrizione</th> <th>Requisiti richiesti per ammissibilità</th> <th>Documentazione richiesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b)</td> <td>Miglioramento impianti esistenti senza aumento di superficie irrigua (verifica da fascicolo SIAN)</td> <td> <p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p> </td> <td> <p>Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di intervento	descrizione	Requisiti richiesti per ammissibilità	Documentazione richiesta	b)	Miglioramento impianti esistenti senza aumento di superficie irrigua (verifica da fascicolo SIAN)	<p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p>	<p>Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e</p>			
Tipologia di intervento	descrizione	Requisiti richiesti per ammissibilità	Documentazione richiesta									
b)	Miglioramento impianti esistenti senza aumento di superficie irrigua (verifica da fascicolo SIAN)	<p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p>	<p>Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e</p>									

			risparmio effettivo minimo (per corpi < buono)
c)	Ristrutturazione, miglioramento, manutenzione straordinaria di Bacini senza aumento di superficie irrigua , diversi da quelli alimentati esclusivamente da acque piovane	<p>Prelievo da corpi idrici corpi sotterranei = o > a buono (stato quantitativo) e < a buono</p> <p>Presenza di contatori ex ante e ex post</p>	<p>Autorizzazioni, qualora previste dalla normativa</p> <p>Relazione "Interventi irrigui" di cui all'allegato A 6, con indicazione del risparmio potenziale minimo (per corpi > buono) e risparmio effettivo minimo (per corpi < buono)</p>
<p>Nel caso specifico, è ammessa solo la <u>ristrutturazione, etc.</u> di un bacino alimentato non esclusivamente da acque meteoriche, a condizione che l'acqua prelevata per alimentare il bacino provenga da corpi idrici profondi in stato buono o < a buono.</p> <p><u>Alla data di oggi il bando non ammette la realizzazione ex novo di bacini, indipendentemente dalla fonte di alimentazione.</u></p>			